

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00693  
presentata da  
FRANCESCO BOSI  
lunedì 26 settembre 2011, seduta n.524

La IV Commissione,

premesso che:

in data 8 febbraio 2011, la Camera dei deputati ha approvato, con parere favorevole del Governo, la mozione 1-00559 - nella quale si stabiliva la necessità di disporre che nella rideterminazione del canone per tutto il personale cosiddetto sine titolo, dovesse essere dedicata particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, emanato ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione dei redditi fino ad una determinata somma;

nelle premesse della mozione si rilevava l'opportunità di fissare l'adeguamento al prezzo di mercato del canone degli alloggi detenuti in regime cosiddetto sine titolo d'intesa con l'agenzia del demanio, facendo riferimento alle quotazioni riportate dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, al fine di salvaguardare il personale interessato con riferimento alle cosiddette «fasce protette» che il Ministero della Difesa intende tutelare; escludere dal rilascio dell'alloggio le categorie protette che devono essere tutelate attraverso il succitato decreto ministeriale di gestione del patrimonio della Difesa ed, in ogni caso, non procedere al recupero degli alloggi nelle aree ove non sussistano impellenti esigenze di servizio altrimenti risolvibili;

nonostante quanto stabilito dalla mozione citata e dalla stessa legge 244 del 2007, continua ad essere applicato il regolamento n. 112 del 18 maggio 2010 che prevede meccanismi di calcolo del reddito difformi e quindi incoerenti;

nel regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa sui canoni di mercato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2011, all'articolo 2 punto 3, vengono, inoltre, introdotti, con lo stesso metodo, aumenti di reddito tendenti ad ottenere una applicazione impropria dei coefficienti di calcolo dei canoni;

il decreto sui canoni di mercato, articolo 2, comma 6, stabilisce che l'aggiornamento annuale ISTAT venga applicato nella misura del 100 per cento (per intero) anziché nella misura del 75 per cento, come previsto per ogni canone, anche privato;

da un attento esame del Regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, sono emerse, altresì, evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori degli alloggi ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - articolo 306, comma 3,

impegna il Governo:

a verificare la puntuale applicazione di quanto previsto nella citata mozione 1-00559;

a ripristinare, nella sostanza e nella lettera, nel regolamento del 18 maggio 2010 le tutele previste, in caso di vendita, per gli utenti appartenenti alle fasce protette (come da decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articolo 306, comma 3);

a specificare, per quanto riguarda la concessione dell'usufrutto, che la norma di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), del regolamento (decreto del Ministro della difesa n. 112 del 18 maggio 2010), deve intendersi estesa anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, applicando, allo stesso coniuge superstite, il meccanismo della trattenuta del 20 per cento sulla quota della pensione di reversibilità o altro reddito percepito;

ad assumere le iniziative di competenza volte a sopprimere le norme previste all'articolo 7 comma 11, lettera a e b del regolamento n. 112 del 18 maggio 2010 e dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011, relativo ai canoni di mercato, in quanto risultanti non eque;

ad assicurare che l'aggiornamento annuale dei canoni venga applicato nella misura del 75 per cento, come previsto per ogni canone, anche privato.

(7-00693) «Bosi».